

**LEGGE REGIONALE BASILICATA
17 aprile 2001, n.18
Modifiche ed Integrazioni alla Legge
Regionale 5 aprile 2000, n 28.**

in B.U.R.B. . n. 26 del 21-4-2.001

sommario

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il titolo della legge 5 aprile 2000, n. 28 e' cosi' modificato:

"Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private".

Art. 2.

1. Le domande di autorizzazione previste dal comma 7 dell'art. 15 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 per quanto riguarda gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie condotte da sanitari in forma singola o associata devono essere presentate entro dodici mesi dalla data di emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'esercizio degli studi di cui al precedente comma 1 e' regolato dai principi contenuti nel decreto ministeriale 28 settembre 1990 e dalle norme in materia di igiene e sanita' pubblica e di sicurezza.

Art. 3.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi del 2o comma dell'art. 127 della Costituzione della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.